

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 764

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CONTE)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(BONAFEDE)

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale

*Presentato il 22 giugno 2018*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

L'adozione del provvedimento d'urgenza è risultata necessaria e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di ina-

gibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari. Infatti, prima della data del 30 settembre, individuata all'articolo 1 del decreto, non è oggettivamente possibile individuare un immobile adeguato da adibire a sede del tribunale di Bari e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale per l'ordinaria trattazione degli affari penali.

Si rappresentano di seguito i passaggi salienti dai quali è dato desumere i presupposti che ascrivono la vicenda degli uffici giudiziari di Bari tra i casi straordinari di necessità ed urgenza e costituiscono fon-

damento per il presente intervento normativo.

In data 18 maggio 2018, la procura della Repubblica presso il tribunale di Bari ha trasmesso alle competenti articolazioni del Ministero della giustizia stralci di una relazione redatta da un tecnico incaricato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ente proprietario dell'edificio di via Nazariantz n. 1, ove sono allocati gli uffici della procura della Repubblica e del settore penale del tribunale di Bari.

In tale relazione si rilevava un quadro fortemente critico in ordine alle condizioni strutturali degli immobili predetti, mai emerso prima in tale misura e consistenza.

In data 23 maggio 2018, il direttore della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del comune di Bari ha emesso, sulla base del rapporto tecnico richiamato, un provvedimento di sospensione dell'agibilità degli immobili in questione, contestualmente dando avviso dell'avvio dell'*iter* per la revoca della stessa agibilità.

Al fine di evitare l'interruzione dell'attività giudiziaria, il successivo 25 maggio è stato adottato dal Ministro della giustizia un decreto, con il quale, a norma dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 2012, è stato autorizzato, nei limiti di efficacia di cui al medesimo comma, l'utilizzo, a servizio del tribunale, dell'immobile già sede della soppressa sezione distaccata di Modugno per lo svolgimento delle attività giudiziarie riguardanti il tribunale e la procura della Repubblica di Bari.

In data 26 maggio 2018, i capi degli uffici giudiziari che hanno sede in via Nazariantz interessati dalla rilevante criticità rappresentata hanno assunto la decisione di svolgere le udienze penali del tribunale di Bari all'interno di tensostrutture allestite dalla protezione civile regionale.

Al riguardo occorre rilevare che l'utilizzo di tali strutture allestite nelle vicinanze della sede del tribunale ha il solo scopo di permettere la dichiarazione del rinvio delle udienze già fissate, che non potrebbero essere immediatamente trattate nei diversi locali della sezione distaccata di

Modugno in mancanza di avvisi regolarmente notificati, non trattandosi del luogo originariamente indicato nella citazione per lo svolgimento dei processi. Né i locali così reperiti nella medesima sede di Modugno sono in sé idonei alla risoluzione del problema rappresentato, in ragione della loro dimensione, sensibilmente minore e tale da consentire conseguentemente lo svolgimento di un numero più ridotto di affari.

Con provvedimento del comune di Bari del 31 maggio 2018 è stata revocata l'agibilità dell'immobile, sito in via Nazariantz n. 1, sede degli uffici del tribunale penale di Bari e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

La predetta ordinanza dirigenziale dell'amministrazione comunale è stata adottata sulla base delle conclusioni contenute in accertamenti peritali eseguiti negli ultimi mesi per conto della proprietà dell'immobile. Risulta che l'elaborato tecnico in parola ribadisce, dunque, l'insussistenza del requisito di idoneità strutturale dell'immobile ai fini e per le funzioni cui è attualmente destinato, con la conseguente constatazione che l'immobile non è in condizioni di sicurezza e che pertanto è venuto meno il requisito per conservarne l'agibilità.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli uffici giudiziari di Bari ha quindi trasmesso ai capi degli uffici giudiziari una relazione nella quale è stata constatata la sopravvenuta impossibilità dell'uso dell'immobile di via Nazariantz senza l'effettuazione dei necessari interventi strutturali da parte della proprietà del medesimo immobile.

La revoca dell'agibilità dell'immobile ha comportato che le udienze relative a tutti i processi penali pendenti presso il tribunale di Bari sono trattate, a fini di mero rinvio, presso strutture temporanee allestite all'aperto, con inevitabili conseguenze sull'ordinato svolgimento delle attività giudiziarie.

Va quindi rilevato che l'indisponibilità di immobili da adibire a sede di tribunale e di procura della Repubblica e l'esigenza imprescindibile di garantire i diritti processuali delle parti, compromessi dall'at-

tuale situazione di assoluta precarietà nello svolgimento delle ordinarie attività processuali, impongono come indifferibile ed urgente la necessità di provvedere alla sospensione dei termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza o fissati per la proposizione di reclami o impugnazioni, nonché dei termini di durata della fase delle indagini preliminari.

La misura straordinaria ed urgente è prevista per un arco temporale limitato, necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per l'individuazione e l'effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti.

Per i fini indicati, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge dispone la sospensione dei suddetti termini fino al 30 settembre 2018.

Il medesimo comma 1 stabilisce altresì la sospensione dei processi penali in qualunque fase e grado, dunque anche in grado di appello dei procedimenti definiti innanzi al giudice di pace in primo grado. Si fa riferimento ai processi pendenti nel corso del periodo di sospensione.

Al comma 2 dell'articolo 1 si prevede che la sospensione dei termini e dei processi non operi per alcuni procedimenti che hanno carattere urgente (convalida dell'arresto e del fermo, giudizio direttissimo, convalida dei sequestri) ovvero a carico di imputati in stato di custodia cautelare.

È fatta salva, dal 1° al 31 agosto, l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742: in altre parole, la sospensione opera anche nei procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, a meno che essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione.

All'imputato è parificato l'indagato; da ciò consegue che i termini per le impugnazioni coinvolgenti detenuti non sono sospesi: si fa riferimento, per esempio, al riesame avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale. Al contrario, restano sospesi i termini di impugnazione delle misure cautelari reali.

È inoltre stabilito che la sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non operi per i procedimenti per reati di criminalità organizzata e di terrorismo (analoga disposizione è contenuta nell'articolo 2, secondo comma, della legge n. 742 del 1969). La nozione di criminalità organizzata è naturalmente quella fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla norma da ultimo citata. Per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, devono, cioè, intendersi « quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato » (Cassazione penale, sezioni unite, 28 aprile 2016, n. 26889).

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 159 del codice penale, in quanto si prevede una sospensione del processo disposta per atto avente forza di legge; nel periodo considerato è sospeso, pertanto, il decorso del termine di prescrizione del reato. Infatti, secondo il chiaro tenore letterale del citato articolo 159, « Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione (...) del processo penale è imposta da una particolare disposizione di legge ».

D'altra parte, la sospensione dei processi è disposta in forza di un decreto-legge sulla base della straordinarietà dell'evento, di fatto parificato a una calamità, che ha già imposto l'adozione di analoghi provvedimenti. Sussiste, cioè, l'impossibilità oggettiva della celebrazione dei processi penali collegata all'indisponibilità materiale degli stessi luoghi in cui svolgere l'attività giurisdizionale.

Proprio tale impossibilità oggettiva giustifica l'adozione del provvedimento in esame. Dalla sospensione del processo e dunque dalla stasi legislativamente dichiarata delle attività giudiziarie per oggettiva impossibilità discende la conseguente sospensione del decorso dei termini di prescrizione. La ragione della sospensione si individua, infatti, nella forzata inattività cui è costretto l'organo che procede: inat-

tività che elide la portata sintomatica del decorso del tempo in ordine alla carenza di interesse al perseguimento del reato.

Secondo la previsione generale del quinto comma del citato articolo 159, «La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione» e dunque, nel caso in esame, a far data dal 30 settembre 2018, giorno in cui cessa la causa che ha dato luogo alla sospensione.

L'articolo 2 del decreto-legge reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni che, in ragione dell'urgenza, è fissata nel giorno della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se segnala che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, è stata richiesta l'esenzione dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), fondata sulle seguenti motivazioni:

*a)* è previsto che il provvedimento urgente in esame abbia una limitatissima durata temporale (sospensione, salve eccezioni, dei procedimenti e dei processi penali sino al 30 settembre 2018): ne deriva che i costi di adeguamento sono di scarsissima entità e comunque destinati a cessare

nel tempo. Con la medesima finalità va considerato che la prevista sospensione dei processi penali pendenti e dei termini processuali è destinata a incidere su un numero limitato di procedimenti. In particolare, dai dati desumibili dalla relazione del presidente della corte di appello di Bari per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, i procedimenti penali pendenti a dibattimento presso il tribunale di Bari sono 9.701; i procedimenti penali pendenti innanzi agli uffici del giudice delle indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bari sono 26.397; i procedimenti pendenti presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Bari sono 36.652 (compresi i procedimenti iscritti presso il registro degli ignoti);

*b)* l'esiguità del numero dei destinatari del provvedimento è indirettamente desumibile dai dati riportati alla lettera *a*);

*c)* quanto alle risorse pubbliche impiegate, il provvedimento prevede che l'amministrazione interessata provveda agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

*d)* il provvedimento non ha alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

Le disposizioni del decreto-legge n. 73 del 2018 sono volte a disciplinare gli interventi a livello di garanzie giudiziarie per la improvvisa sopravvenienza dell'inagibilità degli edifici della procura della Repubblica e del tribunale di Bari, dichiarata con provvedimento del direttore della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del comune di Bari in data 23 maggio 2018, a seguito di accertamenti peritali sugli immobili in questione effettuata da un tecnico incaricato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, proprietario dell'immobile, che evidenziava un quadro fortemente critico delle condizioni strutturali dei medesimi edifici. In data 31 maggio 2018, infine, il comune di Bari, con ordinanza n. 2018/01172, ha revocato l'agibilità dell'immobile, confermando il provvedimento del citato direttore.

Al fine di arginare l'emergenza manifestatasi, con decreto ministeriale del 25 maggio 2018 è stato autorizzato l'utilizzo dei locali dell'immobile, ove si trovava la sede della soppressa sezione distaccata di Modugno, per lo svolgimento delle attività giudiziarie riguardanti il tribunale e la procura della Repubblica di Bari, di fatto, tuttavia, insufficiente. Tale circostanza ha indotto i capi degli uffici giudiziari interessati dall'esposta situazione ad assumere la decisione di svolgere le udienze penali del tribunale di Bari all'interno di tensostrutture allestite per tale esigenza dalla protezione civile regionale: la precarietà delle suddette strutture, però, implica che le stesse non sono in grado di garantire che l'attività giudiziaria possa sempre essere regolarmente svolta. Da qui la necessità del decreto-legge, giustificato dalle esposte ragioni di indifferibile urgenza.

## ARTICOLO 1.

*(Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale).*

La norma, al fine di garantire i diritti processuali delle parti, che potrebbero venire compromessi dalla situazione di assoluta precarietà in cui si svolgono le attività di udienza, prevede la sospensione dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per la durata della fase delle indagini preliminari e della relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza, nonché di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami.

La misura straordinaria ed urgente è prevista per un arco temporale limitato, fino al 30 settembre 2018, periodo necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per l'individuazione e per l'effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti.

La norma prevede, inoltre, la sospensione dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e, dunque, anche dei procedimenti per i quali sia già intervenuta sentenza di primo grado da parte del giudice di pace e si trovino dinnanzi al tribunale di Bari in qualità di giudice di appello.

La disposizione, comunque, è diretta a salvaguardare diritti e libertà personali oggetto di limitazione: pertanto, la stessa non opera per i procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo, nell'ambito dei giudizi per direttissima e per la convalida dei sequestri né, in ogni caso, per i procedimenti penali con indagati o imputati che si trovino in stato di custodia cautelare, come anche per la fase delle indagini preliminari relative a procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo.

Tuttavia, la predetta sospensione opera anche nei procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare per il periodo dal 1° al 31 agosto, in applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, a meno che essi o i loro difensori non vi rinunzino.

I termini di impugnazione delle misure cautelari reali, invece, rimangono sospesi.

L'impossibilità oggettiva alla celebrazione delle udienze dibattimentali correlata all'effettiva indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse sono a fondamento dell'adozione del provvedimento straordinario in esame, cui si collega l'applicabilità della previsione contenuta nell'articolo 159 del codice penale in tema di sospensione dei termini di prescrizione del reato. Alla luce dei medesimi principi, è conseguenziale l'applicazione della disposizione relativa alla nuova decorrenza del termine prescrizione dal giorno di cessazione della causa che ha determinato la citata sospensione procedurale: data che, allo stato, è individuata nel 30 settembre 2018.

Le disposizioni analizzate, che sono dirette a garantire diritti e interessi della popolazione coinvolta dalla recente emergenza, comportano il solo differimento di attività giudiziarie ordinariamente svolte. Attesa la natura procedimentale delle stesse, non si rinvengono profili di onerosità per la finanza pubblica.

#### ARTICOLO 2.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

L'articolo in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### ARTICOLO 3.

*(Entrata in vigore).*

Con l'articolo in esame la data di entrata in vigore del decreto viene fissata, in ragione dell'urgenza, nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La necessità e l'indifferibile urgenza del provvedimento analizzato discendono dal sopravvenuto difetto delle condizioni di agibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari, sedi del tribunale penale e della procura della Repubblica.

Va rilevato, infatti, che il 18 maggio 2018, la procura della Repubblica presso il tribunale di Bari ha trasmesso alle competenti articolazioni del Ministero della giustizia stralci di una relazione di consulenza redatta da un tecnico incaricato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ente proprietario dell'edificio di via Nazariantz n. 1, ove sono allocati gli uffici della procura della Repubblica e del settore penale del tribunale di Bari. Nella predetta consulenza si è rappresentato un quadro fortemente critico circa le condizioni strutturali degli immobili predetti, mai emerso prima in tale misura e consistenza.

In data 23 maggio 2018, il direttore della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del comune di Bari ha emesso, sulla base del rapporto tecnico richiamato, un provvedimento di sospensione dell'agibilità degli immobili in questione, contestualmente dando avviso dell'avvio dell'*iter* per la revoca della stessa agibilità.

Attualmente le udienze relative a tutti i processi penali pendenti presso il tribunale di Bari sono dunque trattate, con l'adozione di provvedimenti di mero rinvio, presso le strutture temporanee allestite, con inevitabili conseguenze sull'ordinato svolgimento delle attività giudiziarie per l'indisponibilità degli immobili in cui hanno sede gli uffici giudiziari.

Va quindi rilevato che l'attuale indisponibilità di immobili da adibire a sedi di tribunale e di procura della Repubblica pone l'esigenza imprescindibile di garantire i diritti processuali delle parti, compromessi dall'attuale situazione di assoluta precarietà nello svolgimento delle ordinarie attività processuali.

La misura straordinaria ed urgente è limitata a un breve periodo, quello ritenuto necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per l'individuazione e l'effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone delle disposizioni contenute nel codice di procedura penale relative: ai termini previsti a pena di inammissibilità o decadenza (articolo 173) e per la proposizione di reclami (articolo 410-*bis*) o di impugnazioni

(articolo 585); ai termini di durata delle indagini preliminari (articolo 407); allo svolgimento delle attività processuali (di cui viene prevista la sospensione).

Va inoltre considerato che l'articolo 159 del codice penale, espressamente richiamato nel decreto-legge in esame, stabilisce in via generale la sospensione del corso della prescrizione dei reati in caso di sospensione per legge del processo.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il decreto-legge in esame ha un'incidenza temporanea sul regime dei termini processuali e sullo svolgimento del dibattimento e della fase delle indagini preliminari, come regolati dal codice di procedura penale. È stabilita infatti la sospensione delle attività processuali fino al 30 settembre 2018.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

È stabilito, al fine di escludere ogni possibile contrasto con principi costituzionali, che la prevista sospensione dei termini e dei processi non operi per alcuni procedimenti che hanno carattere urgente (convalida dell'arresto e del fermo, giudizio direttissimo, convalida dei sequestri) ovvero a carico di imputati o indagati in stato di custodia cautelare.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo il provvedimento su materia (norme processuali e dell'ordinamento penale) riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non si prevedono né si determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il decreto-legge è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica italiana.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il decreto-legge non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti, né vi sono espresse disposizioni abrogative.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia e segnatamente le informazioni provenienti dagli uffici giudiziari interessati e quelle disponibili presso l'amministrazione centrale.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica perché il Ministero della giustizia può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.*

**Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista l'ordinanza 2018/01172 del 31 maggio 2018, con la quale il Comune di Bari ha revocato l'agibilità dell'immobile in cui hanno sede gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e dichiarato inagibile lo stesso immobile per la sussistenza di una generale condizione di attuale inadeguatezza strutturale accertata nell'ambito di consulenze tecniche acquisite al procedimento e richiamate nell'ordinanza di revoca;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito della dichiarata inagibilità dell'immobile che li ospita;

Rilevato che, prima del 30 settembre 2018, non è oggettivamente possibile individuare un immobile da adibire a sede del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale per l'ordinaria trattazione degli affari penali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### ARTICOLO 1.

*(Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale).*

1. Fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il

medesimo Tribunale sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza, nonché per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.

2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare, fatta salva, dal 1° al 31 agosto, l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

#### ARTICOLO 2.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### ARTICOLO 3.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio  
dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giusti-  
zia*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

PAGINA BIANCA



\*18PDL0016580\*